



Direzione generale della Difesa dell'Ambiente

Servizio della Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (SAVI)

RISPOSTE AI QUESITI PIÙ COMUNI (aggiornate al 29 settembre 2011)

1. È possibile presentare una singola istanza che riguardi più edifici?

No. Nel bando e negli allegati il riferimento è sempre al singolo edificio, in coerenza con la definizione dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii. Si vedano anche gli schemi esemplificativi in coda al presente documento.

2. È possibile presentare un'istanza che riguardi un unico edificio, suddiviso in porzioni aventi destinazioni d'uso differenti (ad esempio una scuola con palestra annessa)?

È possibile solo nel caso di unico edificio in cui, secondo quanto indicato nelle Linee guida nazionali¹, non sia tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, nel qual caso l'edificio esistente dovrà essere classificato (Allegato B2) secondo la destinazione d'uso prevalente.

In caso contrario, sarà necessario individuare la porzione di edificio su cui presentare istanza di finanziamento.

3. È possibile presentare un'istanza che riguardi una singola porzione di un edificio più complesso?

È possibile solo nel caso in cui sia possibile trattare separatamente la porzione di edificio. Si veda anche la risposta al quesito n. 2.

4. È possibile presentare un'istanza che riguardi un unico edificio, avente unico proprietario e unica destinazione d'uso ma affittato o ceduto temporaneamente, anche a titolo gratuito, in toto o in parte, ad altri beneficiari?

È possibile solo se l'Ente proprietario gode comunque della piena disponibilità del bene, ai sensi dell'art. 12.2.b. dell'avviso pubblico.

5. È possibile presentare un'istanza che riguardi un edificio oggetto di un intervento di ristrutturazione (non manutenzione ordinaria), approvato successivamente al 1 luglio 2007, ma che non abbia comportato azioni di efficientamento energetico?

Si. È il caso, ad esempio, di un edificio che abbia subito un intervento di manutenzione straordinaria di consolidamento delle strutture portanti. L'istanza sarà sempre ammessa con riserva di verifica ai sensi dell'art. 17.3 dell'avviso pubblico.

6. È possibile presentare un'istanza che riguardi un edificio oggetto di intervento, approvato successivamente al 1 luglio 2007, che abbia comportato azioni di efficientamento energetico per una sola porzione dell'edificio?

È possibile solo se per la ristrutturazione già operata si ricade nel caso di cui all'art. 3, comma 2, lett. c) del D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii. L'istanza sarà sempre ammessa con riserva di verifica ai sensi dell'art. 17.3 dell'avviso pubblico.

¹ Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009 (G.U. n. 158 del 10 luglio 2009), Allegato A, paragrafo 2.



7. È possibile presentare l'istanza nel caso l'edificio abbia già usufruito di specifico finanziamento pubblico in materia di sostegno alle fonti energetiche rinnovabili?

Si. In questo caso l'intervento già finanziato contribuirà al punteggio finale ma sarà escluso dal finanziamento del bando in oggetto. L'istanza sarà sempre ammessa con riserva di verifica ai sensi dell'art. 17.3 dell'avviso pubblico.

Ad esempio, per un edificio su cui è stato realizzato un impianto fotovoltaico con un finanziamento regionale, dovrà essere compilato l'Allegato B5 con i dati progettuali dell'impianto e nell'Allegato B6 dovrà essere indicato € 0,00 nel campo "l. impianto fotovoltaico".

8. È possibile presentare l'istanza nel caso in cui l'intervento previsto comporti un ampliamento della struttura necessario per l'integrazione degli impianti?

Si, a condizione che l'intervento non modifichi i valori di Volume lordo climatizzato (V_{clima}), Superficie utile (A_u) e Volume netto per la ventilazione (V_{vent}).

È il caso, ad esempio, della realizzazione di un sottotetto non climatizzato di supporto ad un impianto fotovoltaico.

9. La proposta di finanziamento deve essere approvata dall'Ente?

Si. Il relativo atto di approvazione deve essere allegato all'istanza di finanziamento, come previsto e con i contenuti riportati nell'art. 10.1.j. dell'avviso pubblico.

10. Le diagnosi energetiche o i progetti relativi agli edifici oggetto dell'istanza devono essere stati approvati entro una data specifica?

No, salvo i casi di ammissibilità previsti dall'art. 12.2.e dell'avviso pubblico. Ai fini dell'attribuzione del punteggio è sufficiente che le diagnosi e i progetti siano stati approvati entro la data di presentazione dell'istanza. Gli estremi dei relativi atti devono essere riportati nell'atto di approvazione della proposta, come previsto all'art. 10.1.j. dell'avviso pubblico (si veda anche la risposta al quesito n. 9).

Non sono ritenute valide ai fini dell'attribuzione del punteggio dichiarazioni di date successive alla data di presentazione della domanda.

11. Sono ammissibili le spese di cui all'art. 6 che l'Ente ha sostenuto e sostiene successivamente alla data di pubblicazione dell'avviso sul BURAS, precedenti all'eventuale assegnazione del finanziamento, quali diagnosi energetica, progettazione, consulenze e verifiche tecniche?

Si, come previsto all'art. 6.3 dell'avviso pubblico.

12. Perché compilando l'allegato B6 nei punti "l. impianto fotovoltaico" e "m. impianto solare termico" i relativi importi vanno a carico del beneficiario?

Probabilmente non è stato compilato correttamente l'Allegato B5 con i dati degli impianti alimentati da fonte energetica rinnovabile.

In ogni caso sono ammissibili unicamente gli impianti integrati come previsto all'art. 5.2.c.

13. Per un impianto di climatizzazione invernale alimentato con una caldaia a condensazione non è possibile inserire un rendimento di generazione superiore a 99,9%.

Il nuovo foglio di calcolo (ver.1.2) consente l'inserimento del rendimento di generazione di una caldaia a condensazione con valore maggiore del 100%. Tuttavia, tale apertura intende premiare l'utilizzo della caldaia a condensazione anche se da D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii. il calcolo del rendimento deve sempre



essere basato sul potere calorifico inferiore e quindi il suo valore corretto, da utilizzare al momento della certificazione energetica dell'edificio a chiusura dei lavori, è sempre inferiore al 100%.

14. Il foglio di calcolo non permette di inserire il C.O.P. delle pompe di calore. È infatti possibile inserire un rendimento massimo di 99,9% mentre una pompa di calore può arrivare anche ad un C.O.P.>4.

Si tratta di un errore del foglio di calcolo. Il nuovo foglio di calcolo (ver.1.2) consente l'inserimento del rendimento di generazione di una pompa di calore con valore maggiore del 100%.

Per la climatizzazione invernale deve essere inserito il rendimento di generazione pari a $C.O.P. \times \eta_{naz}$,

Per la climatizzazione estiva deve essere inserito il rendimento di generazione pari a $E.E.R. \times \eta_{naz}$.

I dati C.O.P. e E.E.R. sono forniti dal costruttore, in entrambi i casi η_{naz} vale 46%².

15. Il valore calcolato dell'EP_{i,lim} (Allegato B) non risulta essere corretto, rispetto a quanto previsto dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii.

Si tratta di un errore del foglio di calcolo. Il nuovo foglio di calcolo (ver.1.2) effettua il calcolo corretto.

16. Nella riqualificazione energetica del fabbricato occorre rispettare i valori richiesti dal D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii. per ogni singolo elemento del fabbricato (infissi, tamponatura, solaio), o è sufficiente il rispetto dell'EP di legge complessivo dell'immobile? Se non si interviene su uno degli elementi, pur rispettando l'EP generale, si è esclusi?

Dipende. Ai sensi dell'art. 12.1, dell'avviso pubblico sono ammissibili gli interventi di adeguamento che garantiscano le prestazioni minime previste dalla normativa vigente. In questo caso valgono i criteri generali dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii.

17. Se non è presente la climatizzazione estiva quali valori dei rendimenti bisogna inserire sia nello stato di fatto che nello stato di progetto?

Nel nuovo foglio di calcolo (ver. 1.2) sono contenute in ogni cella le indicazioni per la corretta compilazione. In questo specifico caso devono essere inseriti rendimenti nulli.

18. Il cronoprogramma con quale criterio va compilato?

Il cronoprogramma è il documento che consente di valutare il rispetto del criterio di ammissibilità di cui all'art.12.2.e dell'avviso pubblico e che, ai sensi dell'art. 18.3 dell'avviso, il beneficiario è tenuto a rispettare per la realizzazione e la rendicontazione degli interventi. Le date devono dunque essere coerenti con lo stato progettuale dichiarato e con le previsioni dell'Ente sulla realizzazione dell'intervento.

L'Allegato B7 contiene comunque alcune limitazioni alle date che possono essere inserite come guida per la compilazione (ad esempio segnalando i casi di inammissibilità dell'operazione per date non congruenti con quanto previsto all'art. 12.2.e. dell'avviso).

Le date relative alle fasi già espletate (date *effettive*) sono compilate in automatico sulla base dei dati dichiarati nell'Allegato B2 su cui viene assegnato un punteggio (ad esempio, progetto definitivo approvato).

19. Gli adempimenti burocratici da parte dell'ente (ad esempio la nomina del RUP o l'atto di approvazione della proposta di finanziamento) sono soggetti a tempistica predefinita?

Si. Gli elaborati di finanziamento devono essere sottoscritti. In caso di finanziamento della proposta, la nomina del RUP deve essere specifica per il procedimento e segue quanto previsto all'art. 18.2 dell'avviso

² Vedi nota 6 dell'Allegato A2 all'avviso pubblico



pubblico. La proposta di finanziamento deve essere approvata prima della presentazione. Si veda anche la risposta al quesito n. 9.

20. Nella realizzazione di un impianto di riscaldamento a pavimento con pannelli radianti risulta ammissibile la successiva pavimentazione?

Trattandosi di opere edili connesse per dare l'opera finita, i relativi importi possono essere inseriti nei campi e., p. o s. dell'Allegato B6. Si rimanda all'art. 6 dell'avviso per l'elenco completo delle spese ammissibili e i relativi massimali.

21. Nel rifacimento della coibentazione del tetto è ammessa la spesa per la sostituzione integrale del manto di tegole?

Trattandosi di opere edili connesse per dare l'opera, i relativi importi possono essere inseriti nei campi d., p. o s. dell'Allegato B6. Le demolizioni sono ricomprese nel punto a. dell'Allegato B6 fino al 10% dell'importo dei lavori. Si rimanda all'art. 6 dell'avviso per l'elenco completo delle spese ammissibili e i relativi massimali.

22. Nella realizzazione di un cappotto come devo considerare la demolizione di intonaci ammalorati per poter disporre di un idoneo supporto per l'incollaggio dell'isolante?

Nella voce a. dell'Allegato B6.

23. Nella ristrutturazione di un immobile in disuso da anni quali valori si devono considerare relativamente ai consumi annuali? Come è determinato il fabbisogno ideale per il riscaldamento?

I *consumi* effettivi dell'edificio devono essere inseriti nell'Allegato B2 e concorrono all'attribuzione del punteggio relativo al criterio CV8. In caso di immobile in disuso da anni, verosimilmente i consumi saranno nulli nel triennio di riferimento 2008-2010.

Il *fabbisogno* ideale per il riscaldamento nello stato di fatto è calcolato in automatico sulla base dei dati inseriti negli Allegati B2 e B3, oppure deriva dai calcoli a supporto della diagnosi energetica eventualmente dichiarata nell'Allegato B2.

24. Per solai di base si intendono quelli su ambiente non riscaldato?

Dipende dalla configurazione dell'edificio. Si vedano anche le risposte ai quesiti n. 2, n. 3 e n. 4 e i relativi schemi in coda al documento.

25. Come devo considerare il pavimento su vespaio in B3 e B4?

Come da norma UNI/TS 11300-1 al punto 11.3.

26. È possibile presentare l'istanza nel caso di un edificio che ha ottenuto un finanziamento regionale per l'adeguamento dell'impianto di climatizzazione?

L'istanza è ammissibile solo se l'intervento non abbia determinato l'adeguamento dell'EP dell'edificio. In tal caso l'istanza, essendo l'edificio già adeguato alla normativa attraverso un intervento di manutenzione (non ordinaria) con altra fonte finanziaria per le medesime finalità dell'avviso (risparmio ed efficienza energetica), è esclusa dal finanziamento ai sensi degli artt. 12.2.a e 12.2.c dell'avviso pubblico.

L'istanza sarà sempre ammessa con riserva di verifica ai sensi dell'art. 17.3 dell'avviso pubblico.

In caso di finanziamento dell'istanza, si richiederà in ogni caso il rispetto del cronoprogramma relativo a tutto l'intervento di adeguamento (involucro e impianto) a prescindere dalla fonte di finanziamento.



27. Qualora sia stato fatto un intervento, successivamente al 1 luglio 2007, di sola sostituzione delle macchine esterne (gruppo condensante) dell'impianto di condizionamento di un edificio, lo stesso edificio è escluso dal bando o è comunque possibile partecipare proponendo interventi migliorativi della struttura e della parte impiantistica non sostituita di recente e ormai obsoleta?

L'intervento è ammissibile solo se la sostituzione del gruppo condensante non abbia determinato l'adeguamento dell'EP dell'edificio alla norma. In tal caso l'edificio, essendo già adeguato alla normativa attraverso un intervento di manutenzione (non ordinaria), è escluso dal finanziamento ai sensi dell'art. 12.2.a dell'avviso pubblico. Si veda anche la risposta al quesito n. 26.

28. Un Ente che beneficia di un finanziamento per ampliare ed adeguare alcuni spazi del palazzo comunale, compresa la sostituzione di alcuni infissi di una porzione, con il bando *Programmi regionali per interventi nel settore commercio e turismo – Art. 16, comma 1, L. 266/1997. Fondi CIPE 1998-2004 - azione 3 "Qualificazione della rete commerciale"* - attualmente in corso - può presentare richiesta di finanziamento per il completamento della riqualificazione?

L'istanza è ammissibile unicamente nel caso in cui sia possibile trattare separatamente la porzione di edificio non adeguata, e a condizione che l'intervento non modifichi i valori di Volume lordo climatizzato (V_{clima}), Superficie utile (A_u) e Volume netto per la ventilazione (V_{vent}). L'istanza sarà sempre ammessa con riserva di verifica ai sensi dell'art. 17.3 dell'avviso pubblico.

29. È possibile presentare l'istanza nel caso di un edificio che ha ottenuto un finanziamento per l'adeguamento degli spazi interni?

L'istanza è ammissibile unicamente nel caso in cui con il finanziamento già ottenuto per l'adeguamento degli spazi interni non si effettuino opere di adeguamento che interessino l'involucro (ad esempio, coibentazione interna delle pareti dell'involucro) o gli impianti (ad esempio, rifacimento del sistema distributivo). L'istanza sarà sempre ammessa con riserva di verifica ai sensi dell'art. 17.3 dell'avviso pubblico.

30. Negli Allegati B3 e B4 viene richiesto il valore del rendimento di erogazione per gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva.

Si tratta di un refuso nel foglio di calcolo. Per gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva inserire il rendimento di *regolazione*.

31. È possibile il finanziamento di un intervento in cui sia compresa anche la modifica della forma dell'edificio e la variazione dell'orientamento di parti di esso? In particolare la demolizione di una parte male esposta e la realizzazione di una parte ex novo di cubatura uguale o inferiore con miglioramento del coefficiente di forma.

L'istanza è ammissibile a condizione che l'intervento non modifichi i valori di Volume lordo climatizzato (V_{clima}), Superficie utile (A_u) e Volume netto per la ventilazione (V_{vent}). Vedi anche risposta al quesito n. 8.

32. L'Ente vuole presentare domanda per il miglioramento energetico sull'edificio A di sua proprietà. Su tale edificio intende effettuare le opere di miglioramento prestazionale di involucro e impianti. Non avendo però l'edificio A una copertura tale da accogliere un impianto fotovoltaico, l'Ente vorrebbe realizzarlo sull'edificio B, sempre di sua proprietà, ma separato e distante circa 100 metri dall'edificio A.

L'impianto fotovoltaico non è ammissibile. L'avviso pubblico finanzia gli impianti integrati per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio a seguito dell'adeguamento. In questo caso si configurerebbe un intervento su due edifici distinti (vedi anche risposta al quesito n. 1), di cui uno esclusivamente di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, esclusa ai sensi dell'art. 12.2.d. dell'avviso.



33. Sulla diagnosi energetica, l'impianto di illuminazione è stato adeguato nella ristrutturazione del 2005, ed ora non è stato previsto nessun intervento su di esso; posso inserire anche questo con i relativi estremi nella diagnosi energetica?

Potranno essere inseriti gli estremi di approvazione/validazione della diagnosi energetica nell'Allegato B2 e i relativi risultati nell'Allegato B3.

34. La diagnosi energetica va allegata all'istanza di partecipazione?

No. All'istanza di partecipazione deve essere allegata esclusivamente la documentazione indicata all'art. 10 dell'avviso. Nessun elaborato ulteriore sarà preso in considerazione ai fini della valutazione (art. 10.2).

35. Nella compilazione dello stato di fatto e di progetto nella parte relativa alla superficie totale del solaio, quale solaio devo inserire nella superficie? E se questo è costituito da parte di solaio anche rialzato da terra, che superficie deve essere inserita? In questo caso il solaio di copertura è parte inclinato (la maggior parte) e parte piano, come superficie deve essere indicata la somma delle due?

Il solaio di base dell'edificio. Nel foglio di calcolo dovrà essere inserita la superficie pari alla somma delle superfici di tutti i solai di base e, nel caso di caratteristiche energetiche differenti, dato che il foglio di calcolo opera su valori medi (si veda l'allegato A4 per le ipotesi di semplificazione previste), relativamente ai coefficienti (sfasamento, trasmittanza, ...) dovranno essere inseriti i valori ritenuti più opportuni per la rappresentazione dell'edificio (per esempio, media ponderata delle trasmittanze o dei coefficienti di dispersione).

36. Nell'Allegato A3 è indicato che la premialità relativa al criterio CP1 è assegnata, tra l'altro, nel caso di sostituzione della coibentazione di tubazioni e/o dei serbatoi di accumulo delle caldaie. Come devono essere inseriti i dati nel foglio di calcolo?



Si possono inserire i dati assimilando gli elementi contenenti amianto in termini di metri quadri di elementi contenenti amianto esistenti (Allegato B3) e rimossi (Allegato B4) nell'involucro dell'edificio fittizio. Ad esempio, nel caso di condutture a soffitto, inserendo il dato nel campo relativo alle coperture; nel caso di caldaia isolata, inserendo il dato nella parete fittizia su cui viene proiettato il vano contenente la caldaia.

37. Nelle tavole da allegare all'istanza è necessario inserire all'interno del formato UNI A1 (840 x 594mm) anche il cartiglio?

La composizione delle tavole è a libera scelta, con l'obbligo di inserimento dei contenuti minimi richiesti all'art. 10.1. lett. h) e i).




ESEMPI DI SUDDIVISIONE DELLE SUPERFICI DISPERDENTI PER EDIFICI CON CORTE INTERNA O DI FORMA ARTICOLATA







Gli schemi sotto riportati sono esemplificativi dei casi più comuni riportati nelle risposte ai quesiti.




Vedi risposta quesito n. 1



Vedi risposta quesito n. 2



Vedi risposta quesito n. 3



Vedi risposta quesito n. 4